



CITTA' DI ANGUILLARA SABAZIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Rep. n. 257/2023

Lettera ad uso commerciale ex art. 18 d.lgs. 36/2023 avente ad oggetto l'affidamento del servizio
"Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - Comuni"
di cui al decreto n. 152-3/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
trasformazione digitale

[CIG A0216BA605-CUP D51F22010700006]

TRA

Il Comune di Anguillara Sabazia, C.F. 80071510582/P.IVA 02120471004, con sede in Anguillara Sabazia (RM), Piazza del Comune 1, in persona del Responsabile per la Transizione al Digitale, Dr.ssa Francesca Tedeschi, giusto decreto sindacale n. 14 del 5/12/2022 e in esecuzione della propria determinazione n. 1610 del 30/10/2023

E

La Società a r.l. Geropa, C.F./P.IVA 14699121001, con sede in Frascati (RM), Via di Grotte Portella n. 34, in persona dell'Amministratore Unico Rocky Rossini, identificato a mezzo C.I. n. CA32078AM.

Art. 1

1. L'Amministrazione Aggiudicatrice, come sopra rappresentata, affida alla Società Geropa SRL, in persona del suo Amministratore Unico che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio relativo alla Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati-Comuni"-PNRR Missione 1-Componente 1-Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità".
2. Il servizio oggetto della presente lettera ad uso commerciale riguarda l'integrazione di n. 2 (due) "API" - Application Programming Interface - nel Catalogo API della Piattaforma Digitale Nazionale Dati secondo le indicazioni di cui in Allegato 2 (Definizione del Servizio e modalità di integrazione) dell'Avviso pubblico relativo alla misura 1.3.1 (Piattaforma Digitale Nazionale Dati - Comuni) e secondo le indicazioni espresse nell'art. 11 (Obblighi del soggetto attuatore) dello stesso avviso pubblico.
3. Il servizio di cui consiste nella progettazione, realizzazione, pubblicazione API su piattaforma PDND di Test e di Produzione nonché nella gestione e manutenzione della soluzione oggetto della presente lettera ad uso commerciale.
4. La lettera ad uso commerciale *de qua* dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme vigenti, dei contenuti della richiesta di proposta economica oggetto della trattativa n. 3815066, della offerta presentata dalla Società in data 26/10/2023 che, seppur non materialmente allegate alla presente lettera, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Con la sottoscrizione della presente lettera ad uso commerciale, l'operatore economico si impegna altresì a rispettare le prescrizioni di cui alle Linee Guida per i soggetti attuatori

individuati tramite Avvisi Pubblici Lump Sum e di cui a qualsiasi altro documento adottato e adottando in merito dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale e dalla Stazione Appaltante.

Art. 2

1. La presente lettera ad uso commerciale ha durata dalla data della sua sottoscrizione e termina secondo quanto previsto dal decreto con cui è stato concesso il finanziamento *de quo* nonché dalla richiesta di proposta economica oggetto della trattativa n. 3815066 e dalla offerta presentata dalla Società in data 26/10/2023. Il mancato rispetto dei termini ivi indicati comporta la comminatoria di una penale pari a 0,3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.
2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 3

1. L'operatore economico, con la sottoscrizione della presente lettera ad uso commerciale, a pena di decadenza dall'affidamento disposto con determinazione dell'Area Segreteria generale n. 1610 del 30/10/2023, si impegna a presentare, entro e non oltre il termine perentorio di n. 10 giorni dalla sottoscrizione della stessa, idonea garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del servizio affidato, per un importo pari al 10% dell'importo dell'affidamento.
2. Ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023, la stessa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.
3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del documento di collaudo così come previsto dal punto n. 4.12 della richiesta di proposta tecnica ed economica inoltrata all'operatore economico attraverso il MEPA..
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della presente lettera ad uso commerciale e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione della presente lettera ad uso commerciale disposta in danno dell'appaltatore.
6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 4

1. Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore nei modi previsti nella richiesta di proposta economica oggetto della trattativa n. 3815066, nella offerta presentata dalla Società in data 26/10/2023 nell'ambito della predetta trattativa che, seppur non materialmente allegate alla presente scrittura privata, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 5

1. Il corrispettivo dell'appalto viene determinato nella somma complessiva di euro 18.300,00 (diconsi euro diciottomilaetrecento/00) così come dettagliati nella parte economica della proposta presentata dalla Società a r.l. Geropa alla Stazione Appaltante nell'ambito della trattativa n. 3815066.

Art. 6

1. La Stazione Appaltante procederà al controllo dei requisiti in capo alla Società affidataria nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, *ratione temporis* applicabili.

2. Nelle more della verifica dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, è autorizzata l'esecuzione d'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 9, d.lgs. 36/2023.

3. Qualora il controllo di cui al comma 1 del presente articolo avesse esito negativo, l'aggiudicatario decadrà dall'aggiudicazione e la presente lettera ad uso commerciale si risolverà automaticamente, con ogni conseguenza di legge a carico dell'Appaltatore. All'Appaltatore, in tal caso, andrà riconosciuto esclusivamente il compenso per le prestazioni sino a quel momento effettivamente svolte.

Art. 7

1. La scrittura privata non può essere ceduta, a pena di nullità ai sensi dell'art. 119 d.lgs. 36/2023.

2. Per il subappalto trova applicazione l'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

3. Per i pagamenti trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

4. I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni alle scadenze indicate nella richiesta di proposta economica oggetto della trattativa n. 3815066.

5. L'appaltatore dichiara che il sig. Rocky Rossini nato a Firenze, il 21/04/1977, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione Aggiudicatrice.

6. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione aggiudicatrice.

7. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla sottoscrizione della presente lettera ad uso commerciale, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

8. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Anguillara Sabazia, "codice univoco ufficio" IPA UFCKXX e con liquidazione a 30 gg. dalla data di emissione della fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

9. Come stabilito nella richiesta di proposta economica oggetto della trattativa n. 3815066 il pagamento delle fatture avverrà per la fase progettuale solo successivamente all'erogazione dell'importo finanziato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale e per la

fase post attivazione secondo le seguenti modalità: la prima fattura all'erogazione dell'importo finanziato, le successive alla loro scadenza.

Art. 8

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. A tal fine, esso dichiara che il conto corrente dedicato al presente atto è COD. IBAN IT15L0569639100000003887X76.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Qualora l'appaltatore non assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente atto si risolve di diritto.
4. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9

1. Con la sottoscrizione della presente lettera ad uso commerciale, l'operatore economico si impegna a rispettare tutti gli obblighi nessuno escluso di cui all'Allegato A della proposta economica oggetto della trattativa n. 3815066.
2. L'appaltatore accetta, senza condizione o riserva alcuna, il Patto di Integrità approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 27/03/2018 nonché dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento e dal Piano di Prevenzione della Corruzione adottati dall'Amministrazione e pubblicati sul sito internet della stessa-Amministrazione Trasparente.
3. L'appaltatore dichiara di non aver concluso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, ad ex dipendenti del Comune di Anguillara Sabazia, che hanno esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto della S.A. medesima nei confronti della Società Energent, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 10

1. L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel capitolato prestazionale sarà contestata all'aggiudicatario attraverso PEC entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa.
2. L'aggiudicatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nella richiesta di proposta economica oggetto della trattativa n. 3815066, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'Amministrazione di procedere alla risoluzione "*ipso iure*" del presente atto. Si procederà, altresì, alla risoluzione "*ipso iure*" del presente atto nei seguenti casi:

- 1) fallimento dell'aggiudicatario;
- 2) subappalto anche parziale, se non previsto o autorizzato;

- 3) interruzione del servizio protratta per oltre n. 5 giorni, salvo che l'aggiudicatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;
- 4) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- 5) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010;
- 6) mancato adempimento delle condizioni fissate dalla normativa in materia di PNRR e dalle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale.

3. In caso di risoluzione della presente lettera ad uso commerciale, all'appaltatore verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. Nell'eventualità della risoluzione della lettera *de qua* per i motivi suddetti, l'amministrazione comunale può incamerare la cauzione prestata.

4. La presente scrittura privata può essere risolta durante il periodo della sua efficacia, oltre che per una delle cause sopra indicate, nei casi previsti dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023.

Art. 11

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dalla scrittura privata, ai sensi dell'art 123 del D.lgs. n. 36/2023, in qualunque tempo e fino al termine della stessa, per motivi di pubblico interesse.
2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, si applica il disposto di cui al predetto art. 123.

Art. 12

1. E' esclusa la competenza arbitrale. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, non risolubili in via transattiva, è competente il Foro di Roma.

Art. 13

1. Le Parti concordano che la presente lettera ad uso commerciale sarà registrata solo in caso d'uso con spese a carico della parte che ne avesse interesse.

Art. 14

1. Le Parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto. In esecuzione del presente atto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di Anguillara Sabazia quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento del servizio oggetto della presente scrittura privata.
2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al

Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del servizio *de quo*, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente scrittura privata, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Per il Comune
Il Responsabile per la Transizione al Digitale
Dt.ssa Francesca Tedeschi

Per la Società Geropa SRL
L'Amministratore Unico
